

STATUTO

ALICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: EBOLI SA VIA UMBERTO NOBILE 14

Numero REA: SA - 425398

Codice fiscale: 05171840654

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-07-2013 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" ALL'ATTO DEL NOTAIO TERESA LOMONACO DI ROCCAPIE-	
	MONTE IN DATA 18 LUGLIO 2013, REP. N. 738/495.	
	<u>S T A T U T O della cooperativa</u>	
	"ALICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DOMICILIO - DURATA	
	Articolo 1) - Denominazione	
	E' costituita una società cooperativa sociale di cui all'art.	
	1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381 con la de-	
	nominazione:	
	"ALICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	Articolo 2) - Sede sociale	
	La società ha sede nel Comune di Eboli (SA), all'indirizzo	
	risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il regi-	
	stro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di	
	attuazione del codice civile.	
	L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di soppri-	
	mere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali,	
	filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza)	
	ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune	
	sopra indicato.	
	Spetta invece ai soci di deliberare la istituzione di sedi	
	secondarie o il trasferimento della stessa in un Comune di-	
	verso da quello sopra indicato.	
	Articolo 3) - Domicilio dei soci	

	Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rap-	
	porti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti	
	di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci.	
	Articolo 4) - Durata	
	La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) di-	
	cembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga od anticipato	
	scioglimento ritualmente deliberati dall'assemblea dei soci.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 5) - Scopo mutualistico	
	La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza	
	fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione so-	
	ciale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi so-	
	cio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a),	
	della legge 8 novembre 1991, n. 381. Il tutto con l'obiettivo	
	di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno	
	delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assi-	
	stenza sociale e socio sanitaria e dell'assistenza sanitaria,	
	a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assi-	
	curare le migliori condizioni di vita sotto il profilo mora-	
	le, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere	
	le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di	
	disagio sociale.	
	Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forn-	

	ti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di in-	
	tervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla con-	
	dizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente,	
	sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori	
	di quelle rinvenibili sul mercato.	
	La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai	
	propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei	
	servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorati-	
	va prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibi-	
	li sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori in-	
	tendono perseguire nella propria sfera individuale è quello	
	di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la pre-	
	stazione della propria attività lavorativa a favore della co-	
	operativa, continuità di occupazione, con le migliori condi-	
	zioni economiche, sociali e professionali.	
	Articolo 6) - Oggetto sociale	
	La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio	
	scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri	
	soci cooperatori, ha per oggetto lo svolgimento delle seguen-	
	ti attività:	
	- servizi di assistenza domiciliare ovvero presso ospedali,	
	case di cura e/o di riposo, di anziani, soggetti diversamente	
	abili fisici e psichici, malati;	
	- telesoccorso e teleassistenza;	
	- gestione di centri di attività ricreativa;	

	- gestione di centri educativi e di formazione, in particolare per immigrati;	
	- attività di accoglienza e di inserimento sociale, culturale e lavorativo di immigrati e cittadini senza dimora;	
	- assistenza domiciliare e/o presso istituti scolastici di minori immigrati;	
	- mediazione culturale e linguistica finalizzate all'inserimento di immigrati;	
	- corsi di formazione finalizzati al reinserimento sociale dei partecipanti;	
	- gestione di sportelli di ascolto per vittime di violenza;	
	- attività di prevenzione e contrasto alla povertà e all'indigenza (gestione di mense, organizzazione della distribuzione di "pacchi alimentari").	
	Tutte le predette attività potranno essere gestite dalla cooperativa direttamente e/o in appalto o convenzione con Enti pubblici e/o privati.	
	La cooperativa potrà, inoltre, compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.	
	I soci cooperatori possono effettuare prestiti a favore della cooperativa, esclusivamente finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di raccolta del risparmio presso soci.	
	TITOLO III	

	SOCI COOPERATORI	
	Articolo 7) - Requisiti soggettivi dei soci cooperatori	
	Possono essere soci cooperatori:	
	= le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente	
	capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività	
	lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale, in qua-	
	lità di "soci lavoratori" della cooperativa; precisato che -	
	ai sensi dell'art. 10 della legge n. 381/1991 - alle coopera-	
	tive istituite ai sensi della presente legge non si applicano	
	le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815;	
	Articolo 8) - Ammissione dei soci cooperatori	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-	
	l'organo amministrativo domanda scritta, che dovrà contenere,	
	trattandosi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condi-	
	zione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali.	
	L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio	
	altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati, al	
	fine di meglio identificare i requisiti previsti.	

	Sulla base della domanda di ammissione, l'organo amministra-	
	tivo accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi, l'ine-	
	sistenza di cause di incompatibilità, la sussistenza nella	
	domanda dei requisiti previsti dal presente statuto e l'ine-	
	sistenza di ragioni, collegate all'interesse sociale, che o-	
	stino all'ammissione. In caso di esito positivo dell'accerta-	
	mento, l'organo amministrativo delibera quindi l'ammissione	
	del socio, dandogliene tempestiva comunicazione ed invitando-	
	lo ad eseguire il versamento del capitale, dell'eventuale so-	
	praprezzo e della tassa di ammissione, entro trenta (30)	
	giorni; cura quindi - solo dopo che siano stati eseguiti i	
	suindicati versamenti - la relativa annotazione nel libro so-	
	ci.	
	Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non si pronunci	
	entro sessanta (60) giorni dalla ricezione della domanda di	
	ammissione, il silenzio vale come assenso, semprechè l'aspi-	
	rante socio sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti.	
	In caso di diniego, la deliberazione dell'assemblea, che con-	
	cluda in senso favorevole all'ammissione, è vincolante per	
	l'organo amministrativo.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	Articolo 9) - Quote dei soci cooperatori	
	Il capitale sociale, sottoscritto dai soci cooperatori, è	

	suddiviso in quote di partecipazione, ai sensi di legge.	
	La quota complessiva detenuta da ciascun socio cooperatore	
	non può essere inferiore al limite minimo, nè superiore al	
	limite massimo previsto dalla legge.	
	Articolo 10) - Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, nè essere cedute, con effetto verso la società,	
	senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo, con lettera racco-	
	mandata A.R., fornendo - con riferimento all'acquirente -, le	
	indicazioni previste nel precedente Articolo 8. Salvo espres-	
	sa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può	
	essere effettuata esclusivamente per tutte le quote detenute	
	dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo che concede o ne-	
	ga l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro	
	sessanta (60) giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi	
	i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipa-	
	zione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci	
	l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti	
	previsti nello statuto.	
	Gli amministratori possono, ai sensi dell'articolo 2529 del	
	cod. civ. e nei limiti ivi previsti, acquistare o rimborsare	
	le quote dei soci cooperatori.	

	Articolo 11) - Obblighi del socio cooperatore	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:	
	-- del capitale sottoscritto;	
	-- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	-- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o degli organi sociali.	
	Articolo 12) - Diritti dei soci cooperatori	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, presso la sede sociale, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	Articolo 13) - Recesso del socio cooperatore	
	Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'organo amministrativo dovrà esaminar-	

	la entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono giusti motivi per il recesso, l'organo am-	
	ministrativo dovrà darne comunicazione al socio che, entro 60	
	(sessanta) giorni dal ricevimento di tale comunicazione,	
	potrà opporre opposizione avanti al Tribunale.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda. E' fatto salvo, per ciò che attiene alle con-	
	seguenze del recesso sui rapporti mutualistici, un accordo	
	tra cooperativa e socio cooperatore receduto in deroga a	
	quanto previsto dalla legge e dal presente statuto.	
	Articolo 14) - Esclusione del socio cooperatore	
	L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre	
	che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la	
	facoltà dell'organo amministrativo accordare al socio un ter-	
	mine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	

	d) che, previa intimazione da parte degli amministratori con	
	termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versa-	
	mento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di	
	somme dovute alla società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza,	
	direttamente o indirettamente, con la cooperativa, senza l'e-	
	splicita autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta (60) giorni	
	della comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli amministratori.	
	Articolo 15) - Liquidazione	
	I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso del capitale da essi effettivamente versato ed even-	
	tualmente rivalutato, la cui liquidazione - eventualmente ri-	
	dotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale -	
	avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale	
	si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperati-	
	va e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capita-	
	le, ai sensi dell'articolo 2545 quinquies del cod. civ..	

	Il pagamento deve essere fatto entro i 180 (centottanta)	
	giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione	
	per la frazione della quota assegnata al socio, ai sensi del-	
	l'art. 2545 quinquies del cod. civ., la cui liquidazione, u-	
	nitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in	
	più rate, entro un termine massimo di cinque (5) anni.	
	Articolo 16) - Morte al socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi del socio defunto hanno	
	diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione	
	che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'ac-	
	certamento di tali requisiti è effettuato con delibera del-	
	l'organo amministrativo.	
	Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota	
	effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella mi-	
	sura e con le modalità di cui al precedente Articolo 15.	
	Titolo IV	
	SOCI VOLONTARI	
	Articolo 17) - Requisiti, ammissione e obblighi	
	Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 381/1991, possono essere	
	ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare	
	gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Coopera-	
	tiva per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali	
	della medesima. Il loro numero non potrà superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.	
	Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della	

	cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:	
	- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;	
	- indicazione della propria attività di lavoro;	
	- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regola-	
	menti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali;	
	- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura	
	comunque non inferiore al limite minimo, nè superiore al li-	
	mite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;	
	- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a ti-	
	tolo gratuito, per la cooperativa.	
	Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'Or-	
	gano amministrativo, che provvede all'annotazione nell'appo-	
	sita sezione del libro dei soci.	
	In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coe-	
	rente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli in-	
	teressi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di	
	lavoro da questi prestata.	
	Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente Ar-	
	ticolo 11; l'obbligo di prestare la propria attività di lavo-	
	ro sarà commisurato alla disponibilità data alla cooperativa	
	ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto	
	dal regolamento interno.	
	Il socio volontario potrà recedere dalla cooperativa in	
	qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite	

	lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno	
	un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla cooperativa	
	medesima nei casi previsti dal precedente Articolo 17, compa-	
	tibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.	
	Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la	
	cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione	
	si verificano negli stessi termini previsti per i soci coope-	
	ratori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Articolo 18) - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è costituito dai	
	conferimenti effettuati dei soci cooperatori e dai soci	
	volontari;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) dagli altri fondi e/o riserve costituiti dall'assemblea	
	e/o previsti per legge.	
	Articolo 19) - Esercizio sociale e bilancio	
	L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di o-	
	gni anno.	
	Gli amministratori e i sindaci (ove nominati) debbono, nella	
	relazione di cui agli artt. 2428 e 2429 del cod. civ., indi-	
	care specificatamente i criteri seguiti nella gestione socia-	
	le per il conseguimento dello scopo mutualistico.	

	Nella redazione del bilancio devono essere riportati separa-	
	tamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, di-	
	stinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale, nella misura non inferiore a quella pre-	
	vista dalla legge;	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione, nella misura e con le modalità previste pre-	
	vista dalla legge.	
	L'assemblea determina la destinazione degli utili non asse-	
	gnati ai sensi del precedente comma, ad eventuale remunera-	
	zione del capitale sociale effettivamente versato, in misura	
	non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del ri-	
	conoscimento dei requisiti mutualistici.	
	L'assemblea, ferme restando le destinazione obbligatorie per	
	legge, può destinare gli utili alla costituzione di riserve	
	indivisibili.	
	Articolo 20) - Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-	
	sta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai so-	
	ci operatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni	
	stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del	
	presente statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci operatori proporzional-	

	mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici,	
	secondo i criteri più specificatamente ed analiticamente di-	
	sciplinati da apposito regolamento interno.	
	TITOLO VI	
	Articolo 21) - Decisioni dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano alme-	
	no un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al	
	voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno	
	e l'eventuale distribuzione degli utili;	
	b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sinda-	
	cale;	
	d) le modificazioni dello statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci debbono essere adottate	
	mediante deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo	

	collegiale.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo	
	presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purchè nel-	
	l'ambito del territorio italiano.	
	L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera rac-	
	comandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire	
	la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima	
	di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al	
	domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convoca-	
	zione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simi-	
	lari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, al-	
	l'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito	
	che siano stato espressamente comunicati dal socio e che ri-	
	sultino dal libro dei soci.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il gior-	
	no, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonchè l'elenco delle	
	materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere	
	prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il	
	caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione	
	l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso	
	potranno essere previste ulteriori convocazioni successive	
	alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti con-	
	vocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessa-	
	rio.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'as-	

	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la mag-	
	gioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se no-	
	minati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suffi-	
	cientemente informato.	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato,	
	sul cambio dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sul-	
	la fusione della società oppure sul trasferimento della sede	
	sociale anche in altra località del territorio dello Stato,	
	tanto in prima quanto in seconda convocazione, le delibera-	
	zioni devono essere prese col voto favorevole del 51% (cin-	
	quantuno per cento) dei soci con diritto di voto.	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	

	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore, e che non sia amministratore o	
	dipendente, come disposto nell'articolo 2372 del cod. civ..	
	Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La dele-	
	ga non può essere rilasciata con il nome del rappresentante	
	in bianco.	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal pre-	
	sidente dell'organo amministrativo ed, in sua assenza, dal	
	vice presidente ed, in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	TITOLO VII	
	AMMINISTRAZIONE	
	Articolo 22) - Amministratori	
	La cooperativa può essere amministrata alternativamente, da	
	un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione,	
	stabilendo in questo secondo caso il numero dei consiglieri	
	da eleggere, da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque	
	(5), su decisione dei soci in sede di nomina.	

	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'ammini-	
	strazione della cooperativa può essere affidata anche a sog-	
	getti non soci, purchè la maggioranza degli amministratori	
	sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico de-	
	ve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori durano in carica tre (3) esercizi sociali	
	e sono rieleggibili.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi mem-	
	bri un Presidente.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione delibera in forma collegiale.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli	
	amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi	
	mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimen-	
	to, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di ur-	
	genza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quan-	
	do intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci	
	effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	

	strazione, è necessaria la presenza effettiva della maggio-	
	ranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con	
	la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di pa-	
	rità dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firma-	
	to dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministra-	
	tori.	
	L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'ordinaria e	
	per la straordinaria amministrazione della cooperativa, e-	
	sclusi quelli che la legge riserva espressamente ai soci.	
	In sede di nomina, possono essere stabiliti limiti ai poteri	
	degli amministratori.	
	Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo	
	può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato e-	
	secutivo, composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad	
	uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In que-	
	sto caso si applicano le disposizioni contenute nell'art.	
	2381, commi 3°, 5° e 6° del cod. civ.. Non possono essere de-	
	legate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, ultimo comma,	
	del cod. civ.. Non potranno essere delegati, altresì, i pote-	
	ri in materia di di ammissione, di recesso e di esclusione	
	dei soci e le decisioni che incidono sul rapporto mutualisti-	
	co con i soci.	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-	

	nistrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il	
	Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procurato-	
	ri nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti	
	a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qua-	
	lunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al vice Presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita deli-	
	bera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri ammi-	
	nistratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	TITOLO VII	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Articolo 23) - Collegio sindacale	
	Qualora per disposto di legge o per delibera dell'assemblea	
	venga nominato il collegio sindacale, esso si compone di tre	
	membri effettivi e due supplenti nominati e funzionanti ai	
	sensi di legge.	
	TITOLO	
	SCIoglimento	

Articolo 24) - Scioglimento e liquidazione della società		
	La società si scioglie, ai sensi dell'art. 2545 duodecies,	
	per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5) 6) e 7) del-	
	l'art. 2484 del codice civile, per la perdita del capitale	
	sociale e negli altri casi previsti dalla legge e dal presen-	
	te statuto.	
TITOLO		
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI		
Articolo 25) - Mutualità prevalente		
	La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art.	
	1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381 e del-	
	l'art. 2520, comma 2°, del cod. civ. avvalendosi, nello svol-	
	gimento della propria attività, delle prestazioni lavorative	
	dei soci cooperatori, ancorchè non in via prevalente, e con	
	lo scopo di procurare beni e servizi di particolare rilevanza	
	sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, an-	
	che di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del	
	presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'og-	
	getto sociale.	
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendente-	
	mente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civi-	
	le, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies	
	disp. att. c.c.).	
Articolo 26) - Clausole non lucrative		
	Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1°, del cod. civ.:	

	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;	
	d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Articolo 27) - Rinvio	
	Alla presente cooperativa si applicano:	
	1) le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera;	
	2) le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8°, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;	

25 di 25